

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1881

dopo diligente esame, con maturità di giudizio, potranno così alla sprovvista venir mutate dalla minoranza.

Insisto perciò che l'emendamento sia rimandato alla Commissione. Essa si riunisce tutti i giorni, e stasera o domani sarà in grado di riferire alla Camera.

Se a voi parrà altrimenti, esporrò in breve le ragioni, per cui la maggioranza della Commissione si è indotta a modificare l'articolo 4 del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Continui ad esporre le sue ragioni; poichè la sospensiva non può essere posta in votazione se non dopo che ella avrà esposto le ragioni.

VARÈ. (*Della Commissione*) La Commissione ora è in numero.

CHIMIRRI. È in numero, perchè giunge in questo momento l'onorevole Crispi.

PRESIDENTE. Prosegua, onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. La Commissione fu di parere che l'articolo 4 del progetto ministeriale dovesse essere modificato così come si legge nel suo progetto, per le seguenti ragioni che a me paiono evidentissime.

Nei numeri 2 e 4 dell'articolo 3 si parla di fitto di fondi rustici o di urbani non inferiori ad una somma determinata, come condizione all'elettorato; e nell'articolo 4 prescrivasi che la prova della locazione debba risultare da contratto regolarmente registrato ed anteriore di sei mesi almeno al giorno nel quale si domanda l'iscrizione nelle liste elettorali.

Siffatta prescrizione si giustifica per due motivi, primo perchè, quando il requisito all'elettorato è costituito dall'ammontare del fitto in danaro, esso non può desumersi sicuramente se non dal contratto scritto; secondo perchè potendosi queste specie di locazioni agevolmente simulare a fini elettorali, la data resa certa col registro è sicura guarentigia contro le frodi. Ma in fatto di mezzadria non concorrono gli stessi motivi.

Invero la misura del censo è data dall'imposta prediale pagata dal fondo condotto a mezzadria e questo risulta dai ruoli delle contribuzioni dirette. L'esistenza del contratto poi si argomenta non da dichiarazioni o scritture facili a simulare, ma da fatti permanenti, che escludono fino la possibilità della frode.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ma, se il contratto non sappiamo quale sia!

CHIMIRRI. Un momento, onorevole ministro.

Manca quindi nel caso della mezzadria la ragione per cui si richiede il contratto scritto e registrato a prova dei fitti in contanti.

Si obietta che in questo modo noi incoraggiamo

i mezzadri a non pagare la tassa di registro. Ma noi qui non discutiamo una legge d'imposte...

LACAVALA. Chiedo di parlare.

CHIMIRRI... e molto meno intendiamo sottrarre i cittadini al pagamento di esse; ma non possiamo, nè vogliamo condizionare l'esercizio dei diritti politici al pagamento di una tassa di registro. La questione si può riassumere e risolvere in questi termini.

Per imporre ai mezzadri la prova scritta della locazione è d'uopo indagare anzitutto in che maniera si fa questo contratto nelle varie provincie del regno.

Per quanto io mi sappia, quasi in tutte le provincie le mezzadrie, per antica consuetudine, si concedono senza scrittura. Ciò posto, accordare l'elettorato ai mezzadri e chiedere la prova a mezzo della scrittura, significa consentirlo in apparenza e negarlo in fatto. Ecco la conseguenza dell'emendamento Cancellieri.

Riconosciuto il diritto del voto ad una classe di cittadini, non bisogna poi intralciar loro cosiffattamente la via da non poterlo fare valere che raramente e con grave incomodo e dispendio.

Finchè si prescrivono formalità necessarie ad impedire le frodi, come nei fitti in danaro, il fine giustifica il rigore della legge. Ma la mezzadria, come accennai, esclude per l'indole sua la possibilità delle frodi. Il mezzadro entra nel fondo, vi trasferisce la sua famigliuola, lo coltiva, lo semina e divide col proprietario il fruttato.

Questa serie di fatti si prova da sè e non richiede data certa o scrittura per averne certezza; basta il criterio. Le preoccupazioni del ministro e dell'onorevole Cancellieri al riguardo sono dunque prive di fondamento.

Al mezzadro che chiederà di essere iscritto sulle liste elettorali, non sarà creduto in parola, ma dovrà, come ogni altro cittadino, comprovare il titolo della sua iscrizione. In ciò siamo d'accordo: il dissidio cade sul genere della prova. L'onorevole ministro e l'onorevole Cancellieri richiedono anche dai mezzadri la scrittura, e noi ci contentiamo del fatto, costituente la mezzadria, fatto comprovato sia per notorietà, sia con tutti i mezzi coi quali può accertarsi l'esistenza di simili contratti.

Dal fin qui detto è chiaro che la maggioranza della vostra Commissione escludendo dalle prescrizioni dell'articolo 4 del progetto ministeriale il contratto di mezzadria, non credette di fare una eccezione a beneficio dei mezzadri, ma tenne conto dello stato di fatto e dell'indole di queste locazioni, e considerò che richiedere da essi un mezzo di prova diverso da quello in uso per antichissima ed univer-